MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Nota tecnica per la compilazione dei dati sui servizi rivolti a bambini e bambine e dettaglio delle integrazioni

SIOSS - Banca dati servizi attivati

Moduli 4, 5, 6, 7

Marzo 2026

Istituto degli Innocenti

Premessa

Il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ha previsto all'articolo 24 l'istituzione del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) [1] che si articola nelle seguenti componenti:

- **Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (SIPBS)**
- **Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS)**

L'articolo 24 che istituisce il SIUSS al comma 1 ne individua anche le finalità:

- assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
- monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
- rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
- disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni;
- elaborare dati ai fini statistici, di ricerca e di studio.

Il SIOSS, a sua volta articolato in banca dati dei servizi attivati e banca dati delle professioni e degli operatori sociali, assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilità, anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, i servizi dedicati all'affidamento familiare e all'accoglienza residenziale dei minorenni, nonché delle caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. Successivamente, alle due banche dati originarie è stata aggiunta la banca dati degli assistenti sociali, creata per la gestione del contributo economico a favore degli ATS in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente, introdotto con legge di Bilancio per il 2021. La piattaforma SIOSS contiene inoltre i moduli di rendicontazione del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), del Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA) e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cosiddetto Fondo per il "Dopo di noi".

Particolarmente rilevante è la partecipazione attiva di Regioni ed ATS nell'inserimento costante dei dati, in funzione di monitoraggio e rendicontazione degli interventi programmati e realizzati sui territori, essenziale per l'erogazione dei fondi nazionali e regionali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha promosso annualmente, a partire dal 2010, una rilevazione coordinata[2] dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome sui minorenni allontanati dalla famiglia di origine e collocati in affidamento familiare o comunità residenziale. Sulla base di tale ricognizione sono stati pubblicati report annuali che fino al 2021 hanno fornito, con una serie storica consolidata e un quadro sintetico di livello regionale e nazionale della dimensione del fenomeno. Con l'istituzione del SIUSS, la necessità di tali ricognizioni è stata superata attraverso la predisposizione di un sistema di

[1] Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali.

[2] Il monitoraggio si basava su un format di rilevazione frutto del lavoro realizzato da un gruppo tecnico composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e referenti delle Regioni e delle Province autonome e ratificato dallo stesso Ministero e dalla Commissione Politiche Sociali della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

monitoraggio dedicato. SIOSS contiene, infatti, un modulo generale sul Servizio sociale professionale (Allegato 4) entro il quale da quest'anno saranno rilevati anche dati sui minorenni presi in carico e due moduli specifici (Allegati 5 e 6) dedicati rispettivamente ai servizi per l'affidamento familiare e all'accoglienza di minorenni presso servizi residenziali. I dati raccolti tramite gli allegati 5 e 6 permettono di descrivere il fenomeno dell'accoglienza residenziale e dell'affidamento familiare a tempo pieno e altre forme di affidamento di minorenni e neomaggiorenni al 31.12 di ogni anno e i dimessi nel corso dell'anno, descrivendo contestualmente anche l'organizzazione dei servizi territoriali.
Nell'Allegato 7 sono raccolte informazioni sulle figure professionali che esercitano la funzione di affidamento familiare e di collocamento nei servizi residenziali.

La presente Nota tecnica esamina quindi le componenti degli Allegati 4,5,6 e 7 tenendo conto delle integrazioni al tracciato che sono state condivise dal Gruppo tecnico della Rete e successivamente recepite in uno schema di decreto ministeriale di modifica del decreto del 22 agosto 2019, n. 103 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (unitamente ai documenti allegati), sul quale il 6 marzo 2025 è stata raggiunta un'Intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Definizioni generali

Affidamento al servizio sociale professionale. L'istituto affonda le sue radici nella legge 25 luglio 1956 n. 888 che ha modificato il r.d.l. 1404 del 1934 istitutivo del Tribunale per i minorenni (legge minorile). Il dato si riferisce ai decreti di affidamento del/la minorenne al servizio sociale che vengono emessi dal Tribunale per i minorenni in relazione a situazioni di pregiudizio per il minorenne stesso e a quelli emessi dal Tribunale ordinario nei casi di separazione/divorzio di coppia coniugata o no con figli.
Ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184 (introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), quando il minorenne si trova in una situazione nella quale il genitore o i genitori sono stati limitati nella responsabilità genitoriale (articolo 333 del codice civile) e gli interventi di sostegno alla famiglia si sono rivelati inefficaci o il genitore o genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, può essere disposto l'affidamento al servizio sociale del luogo di residenza abituale del minorenne (articolo 5-*bis*, comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-bis, il Tribunale, nel provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minorenne al servizio sociale, indica anche: il soggetto presso il quale il minorenne è collocato; gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale, anche in collaborazione con il servizio sanitario; gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minorenne; gli atti che possono essere compiuti dai genitori; gli atti che possono essere compiuti dal curatore; i compiti affidati al servizio sociale; la durata dell'affidamento (max. 24 mesi); la periodicità con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria (almeno ogni 6 mesi).
L'affidamento al servizio sociale non implica necessariamente l'allontanamento del minorenne dalla propria famiglia di origine o dal nucleo con il quale convive al momento dell'intervento del servizio sociale.

Disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari. Si considerino i bambini che presentano "durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive, o sensoriali", certificate secondo la legge 104/92 [3] oppure Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) (legge 170/2010), Disturbo dell'Attenzione e dell'Iperattività (ADHD) (C.M. 2213/2012 (ADHD) MIUR), Deficit del linguaggio, Deficit delle abilità motorie Deficit delle abilità non verbali, Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale BES (DSL – Direttiva MIUR del 27/12/12).

Minorenne straniero non accompagnato (MSNA). Persona straniera (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017). Le disposizioni in materia di minorenni stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minorenni non accompagnati sono previste dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), che recepisce la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Ai minorenni stranieri non accompagnati si applicano solo in parte le disposizioni in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, introdotte con il D.L. 13/2017. Ai fini della compilazione del modulo si considerano MSNA anche coloro che lo sono stati prima di un affidamento familiare o della nomina di un tutore. Ai fini

[3] Si veda art.3, come modificato dal D.lgs, 3 maggio 2024, n.2 in attuazione dell'art. 1 c. 5 lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

della compilazione si ricorda che i MSNA accolti nell'ambito del SAI vanno considerati nell'allegato 4 ma non devono invece essere conteggiati nell'allegato 6.

Neomaggiorenni (18-20enni) in carico. Si considerino le persone prese in carico durante la minore età dal servizio che si occupa della funzione socioassistenziale rivolta a minorenni e famiglia ("tutela minori"). Non si considerino coloro che sono stati presi in carico dopo il compimento del diciottesimo anno di età da altri servizi.

Presa in carico di minorenni e neomaggiorenni. La presa in carico (o accompagnamento sociale come oggi talvolta si definisce) si può fare coincidere con l'apertura della cartella sociale del soggetto alla quale segue la valutazione della condizione, dei bisogni e delle risorse della persona minorenne o neomaggiorenne, della sua famiglia e del contesto di vita, con conseguente determinazione del progetto individuale. In termini più generali, tuttavia, devono essere conteggiati tutti i minorenni che sono beneficiari di un intervento diretto (anche un assegno di cura a sostegno del caregiver se ciò rientra in un progetto di sostegno al bambino monitorato dal servizio) e si specifica quindi che, all'interno dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale, vanno conteggiati solamente i minorenni per i quali è prevista l'attivazione di una prestazione specifica rivolta al minorenne stesso[4]. Si considerano presi in carico anche i minorenni per i quali è stata effettuata un'indagine socio-ambientale su richiesta della procura minorile. Nel caso in cui vi sia una doppia apertura di cartella di presa in carico, una sul versante sociale e l'altra su quello sociosanitario o specialistico (esempio équipe di secondo livello in ipotesi di disabilità oppure per la valutazione in caso di sospetto maltrattamento) , oppure la presa in carico formale sia da parte del servizio sanitario/specialistico, ma vi sia un progetto integrato che prevede un intervento dell'Ente locale per attivazione di risorse sociali (es. interventi di contrasto alla dispersione scolastica, educativa domiciliare, ecc), questi casi devono essere considerati facendo attenzione ad evitare un doppio conteggio del soggetto. Non si considerano presi in carico i minorenni per i quali a seguito della prima segnalazione e del primo contatto il servizio sociale stabilisce di non procedere alla valutazione e all'elaborazione di un progetto individuale e i bambini per i quali la famiglia riceve contributi economici senza che ciò determini interventi diretti al bambino nei termini sopra espressi.

Tipo di affidamento/collocamento - consensuale

L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del giudice tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino.

Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minorenne (oppure il genitore esercente la responsabilità o il tutore) concordano il progetto di affido e condividono l'inserimento temporaneo del proprio figlio in un nucleo familiare (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socioeducativo. In questo caso, l'affido viene proposto dall'assistente sociale responsabile del caso e disposto con atto amministrativo dell'ente locale; l'Ente Locale, titolare delle funzioni in materia di assistenza e tutela dei minori, è responsabile della gestione dell'affidamento del minorenne e del suo esito.

[4] Il numero totale di minorenni inserito nella tabella di dettaglio può essere superiore al valore inserito nella domanda 13 dell'allegato 4 riferito a nuclei/persone in carico.

Il provvedimento emesso dall'Ente Locale deve essere inviato e reso esecutivo dal giudice tutelare (articolo 4, comma 1 della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche), che effettua un controllo di mera legittimità.
L'affidamento cessa con provvedimento dell'Ente Locale, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minorenne o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minorenne.

Tipo di affidamento/collocamento - giudiziale
L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il minorenne ai sensi degli articoli 330 e seguenti del Codice civile.
Nel caso in cui si renda necessario allontanare il minorenne senza il consenso dei genitori (oppure del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socioeducativo, è il Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento, con provvedimento urgente su istanza della Procura o secondo proposta del servizio sociale (ivi compresi gli allontanamenti in urgenza ai sensi dell'art. 403 cc) .
Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. È però possibile che il Tribunale dia immediata efficacia al provvedimento riscontrando motivi di urgenza per l'allontanamento.
Anche in questo caso, l'affidamento è gestito dall'Ente Locale, che deve attuare il progetto di accompagnamento proposto o approfondire la situazione segnalata dalla magistratura per proporre gli interventi necessari, anche in ragione delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento del Tribunale per i minorenni.
Il Tribunale per i minorenni deve essere informato tempestivamente rispetto a ogni modifica o variazione riguardante il provvedimento emesso in favore del minorenne, in relazione alle modificazioni della situazione complessiva del minorenne, della sua famiglia, degli altri soggetti coinvolti (struttura di accoglienza, famiglia affidataria)
L'affidamento cessa con provvedimento del Tribunale per i minorenni, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minorenne o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minorenne.

Prosieguo amministrativo
Il Tribunale per i minorenni su richiesta del Servizio Sociale o in taluni casi dello stesso minorenne può disporre un prosieguo amministrativo oltre i 18 anni (anche di un minorenne straniero non accompagnato) attraverso l'apertura di un procedimento ex art.25 RDL 20.7.1934 n. 1404 (come modificato dalla legge 888/56) che determina una situazione di presa in carico di tipo assistenziale fino al compimento del 21° anno di età.

Dimissione dalla presa in carico
La dimissione dalla presa in carico avviene quando il soggetto non necessita più dell'assistenza o quando gli obiettivi del progetto assistenziale sono stati raggiunti.

Allegato 4 – Servizio sociale professionale

A seguito delle domande generali rispetto al servizio sociale professionale si richiede di comunicare i seguenti dati relativi ai minorenni in carico che rappresentano un *di cui* del N. Utenti in carico al 31/12 riportato nella domanda 13.

Le precedenti definizioni sono dunque da considerarsi ai fini della compilazione delle tabelle riportate di seguito.

Al fine di mantenere una coerenza interna dei dati inseriti si sottolinea che il totale dei minorenni in carico al servizio sociale professionale (sommatoria delle prime due colonne M+F della tabella allegato 4) **non deve** essere inferiore alla sommatoria dei minorenni in affidamento familiare (sommatoria delle prime due colonne M+F della tabella allegato 5) e dei minorenni accolti nei servizi residenziali (sommatoria delle prime due colonne M+F della tabella allegato 6), sia per quanto riguarda il totale, sia in relazione ai MSNA. Inoltre, si specifica che qualora il numero di minorenni in carico al servizio sociale professionale sia uguale alla sommatoria dei minorenni in affidamento familiare e dei minorenni accolti nei servizi residenziali non risulterebbero minorenni in carico al servizio sociale che rimangono nella famiglia di origine. Le stesse osservazioni valgono anche per le tabelle relative ai neomaggiorenni.

Infine, per quanto riguarda i dimessi dall'affidamento familiare (allegato 5) e dall'accoglienza residenziale (allegato 6) questi minorenni andranno conteggiati nell'allegato 4 come segue:

- nella tabella dei dimessi nel corso dell'anno se dimessi anche dalla presa in carico;
- nella tabella dei minorenni in carico presenti al 31.12 se dimessi solamente dai singoli servizi (affidamento o accoglienza residenziale) ma non dalla presa in carico.

Minorenni in carico al servizio sociale professionale (da compilare per ogni soggetto attuatore)

	(Vedi item 13) di cui N. minorenni in carico al 31 dicembre *Questa variabile va intesa come un di cui di Maschi e Femmine*		**Classe di età** *La somma dei minorenni indicati nelle varie classi di età deve essere uguale alla somma di Maschi e Femmine*					**N. minorenni in carico con disabilità disturbi psichiatrici, problemi sanitari** *Questa variabile va intesa come un di cui del totale Maschi e Femmine*	
	M	**F**	***di cui 0-2 anni***	***di cui 3-5 anni***	***di cui 6-10 anni***	***di cui 11-14 anni***	***di cui 15-17 anni***	**M**	**F**
TOTALE *dei minorenni in carico, come di cui del totale all'item 13 dell'allegato 4*									
di cui con decreto di affidamento al servizio sociale: *qui indicare quanti dei minorenni indicati nel TOTALE hanno un decreto di affidamento al servizio sociale*									
di cui con cittadinanza straniera non MSNA *qui indicare quanti dei minorenni indicati nel TOTALE sono di cittadinanza straniera, ma non sono MSNA*									
di cui MSNA *qui indicare quanti dei minorenni indicati nel TOTALE sono MSNA (anche quelli accolti nell'ambito del SAI)*									

Neomaggiorenni in carico al servizio sociale professionale (da compilare per ogni soggetto attuatore)

	(Vedi item 13) di cui N. neomaggiorenni 18 – 20enni in carico al 31 dicembre *Questa variabile va intesa come un di cui di Maschi e Femmine*		***di cui con prosieguo amministrativo*** *qui indicare quanti neomaggiorenni maschi e femmine sono in prosieguo amministrativo*	***di cui con prosieguo amministrativo allontanati dalla famiglia di origine*** *qui indicare quanti neomaggiorenni maschi e femmine sono in prosieguo amministrativo e sono inseriti in comunità di accoglienza o in affidamento familiare in età minore*	**N. di neomaggiorenni in carico con disabilità disturbi psichiatrici, problemi sanitari** *Questa variabile va intesa come un di cui del totale Maschi e Femmine*	
	M	**F**			**M**	**F**
TOTALE						
di cui con cittadinanza straniera (esclusi presi in carico come MSNA) *qui indicare quanti dei neomaggiorenni indicati nel TOTALE sono di cittadinanza straniera, ma non sono MSNA*						
di cui presi in carico come MSNA *qui indicare quanti dei neomaggiorenni indicati nel TOTALE sono MSNA (anche quelli accolti nell'ambito del SAI)*						

Dimessi nel corso dell'anno (da compilare per ogni soggetto attuatore)

	N. dimessi
0-17 anni (escluso MSNA)	
di cui con cittadinanza straniera non MSNA	
0-17 anni presi in carico come MSNA	
18-20 anni (esclusi presi in carico come MSNA)	
di cui con cittadinanza straniera non presi in carico come MSNA	
18-20 anni presi in carico come MSNA	

Allegato 5 - Affidamento familiare

N	Domanda	Modalità	Nota
1	L'ente è soggetto attuatore?	[SI/NO] Se NO indicare il soggetto attuatore	Il soggetto attuatore della funzione può coincidere con il Comune titolare del servizio o, in presenza di esercizio associato della funzione socio-assistenziale (Ambito Territoriale Sociale con le sue diverse forme associative), è individuato quale titolare per la realizzazione degli interventi o per l'erogazione dei servizi in forma associata. (DM 103/2019)
2	Tipo di gestione	[DIRETTA/ESTERNALIZZATA/MISTA]	L'ente attuatore può gestire il servizio o realizzare l'intervento direttamente (gestione diretta) o esternalizzarlo in tutto (gestione esternalizzata) o in parte ad un ente terzo (gestione mista). Si ha forma esternalizzata quando un servizio è gestito tramite affidamento o appalto. Ad esempio, se il soggetto attuatore è titolare del servizio pubblico di affidamento familiare ed affida all'esterno attività di supporto, formazione e sostegno la gestione sarà "mista".
3	Quali attività espleta il servizio?	[Colloqui informativi con gli aspiranti affidatari; Azioni di promozione dell'affido; Promozione della messa in rete tra i soggetti pubblici e privati che operano nell'affido; Valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine; Analisi del rischio evolutivo del minorenne; Analisi e valutazione dei requisiti della famiglia affidataria; Preparazione/Formazione/Sostegno della famiglia affidataria; Preparazione/Sostegno della famiglia di origine; Preparazione/Sostegno del minore; Regolamentazione dell'affidamento; Coordinamento e gestione in rete del progetto; Altro (specificare)]	Le possibili attività fanno riferimento a quanto indicati nella terza sezione "300. Percorso" delle Linee di indirizzo sull'affidamento familiare. Tali azioni sono riconducibili, come indicato dalle Linee di indirizzo, a tre classi di intervento: Azioni di contesto: la promozione dell'affidamento familiare, l'informazione per l'orientamento e l'ampliamento della consapevolezza e della conoscenza della misura e preparazione/formazione/sostegno della famiglia affidataria per la selezione. Azioni tese alla conoscenza e valutazione degli affidatari, viene realizzato un percorso di conoscenza che si articola in colloqui visite domiciliari, ecc. per la valutazione dei requisiti Azioni per la realizzazione dell'affidamento familiare, funzionali alla definizione, gestione e monitoraggio del Progetto Quadro e del Progetto affidamento personalizzato **È possibile dare più risposte.**

4	Il servizio è dedicato esclusivamente all'affidamento familiare, ovvero è un Centro Affidi?	[SI/NO]	I Centri per l'affidamento familiare (o Centri affidi) si configurano come strutturazione organizzativa cui è affidata la competenza di realizzare gli interventi per l'affidamento familiare, dove meglio (più efficacemente, più efficientemente e più economicamente) si possono realizzare tutte le funzioni di sostegno, raccordo, coordinamento e monitoraggio relative all'affidamento familiare. Il Centro affidi o Centro per l'affidamento familiare è un servizio che si occupa esclusivamente di affidamento familiare. Può essere gestito direttamente dall'ente attuatore, o esternalizzato, o può prevedere una gestione mista. Si vedano le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, Raccomandazione 122. d.
5	Se sì, c'è un regolamento che disciplina l'affidamento familiare nel territorio di pertinenza del Centro Affidi?	[SI/NO]	Per territorio di pertinenza del Centro Affidi si consideri il territorio di ciascuno dei comuni che si riferiscono al Centro Affidi. Con il termine regolamento si intende un atto o provvedimento deliberativo con il quale, in coerenza con il livello amministrativo, si individuano le figure professionali che devono operare presso il servizio/l'équipe per l'affidamento familiare – eventualmente con il relativo monte ore mensile minimo dedicato - e si regolamentano le procedure dell'affidamento familiare, con indicazioni organizzative (Raccomandazione 122.2 – Linee di indirizzo per l'affidamento familiare), anche in relazione ad eventuali Regolamenti Regionali che disciplinano l'organizzazione del servizio.
6	Il servizio e/o il Centro affidi ha una banca dati informatizzata delle famiglie disponibili all'affidamento familiare e/o degli affidamenti familiari?	[SI/NO]	Si risponda sì anche se la banca dati raccoglie informazioni su solo uno degli aspetti indicati.

7	Modalità di accesso al servizio:	[Autorità giudiziaria; Forze dell'ordine; Richiesta della famiglia; Servizi sociali territoriali per applicazione art. 403 c.c.; Servizi sociali territoriali per affidamento consensuale; Servizi sociali territoriali su provvedimento Autorità giudiziaria; Altro]	L'affidamento familiare è un aiuto per un minorenne la cui famiglia vive una situazione di difficoltà. Come indicato nelle Linee di indirizzo nazionali (Raccomandazione 221) Ai sensi della l. n. 184 del 1983 l'affidamento intra ed eterofamiliare può essere consensuale o giudiziale. L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino. L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il minorenne ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. L'accesso al servizio può avvenire quindi su richiesta della famiglia di origine; su provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile; da parte delle forze dell'ordine o su iniziativa del servizio sociale territoriale sia in applicazione dell'art. 403 c.c., sia a seguito di consensualità degli esercenti la responsabilità genitoriale, sia su provvedimento dell'autorità giudiziaria. **È possibile dare più risposte.**
8	Esiste un'équipe permanente per la gestione dell'affidamento familiare?	[SI/NO]	Per équipe permanente si intende un'équipe che si occupa in termini specializzati e continuativi delle funzioni di protezione, cura e di affidamento familiare. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima funzione ci si riferisce alla promozione, alla formazione, alla valutazione delle famiglie affidatarie, all'abbinamento e all'accompagnamento di queste ultime fino alla fine del progetto, nonché alla presa in carico e all'erogazione di prestazioni e servizi a favore del bambino in affidamento familiare e della sua famiglia di origine nella cornice definita dal progetto quadro. Esse sono composte da operatori di servizi sociali e/o socio-sanitari e possono avvalersi delle competenze professionali delle altre strutture pubbliche del territorio e delle collaborazioni delle associazioni familiari, comprese quelle eventualmente indicate dagli affidatari. La presenza di un'équipe permanente non implica l'esistenza di un servizio di Centro affido dedicato.

9	Oltre all'affidamento residenziale per almeno 5 notti alla settimana, sono promosse altre forme di affidamento?	[SI/NO]	L'affidamento familiare di tipo residenziale è di norma un affidamento a tempo pieno per almeno 5 notti alla settimana, esclusi i periodi di interruzione previsti nel progetto di affidamento, disposto dai servizi locali e reso esecutivo dal tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare. Rispondere sì se sono presenti forme diverse di affido.

10	Se sì, quali?	[Diurno; A tempo parziale; Bambini piccoli di 0-24 mesi; In situazioni di emergenza; Adolescenti in prosecuzione oltre i 18 anni; Alle particolari difficoltà (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari); Minorenni stranieri non accompagnati; Accoglienza genitore-bambino; A famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie; Affidamento professionale]	Come indicato nelle linee di indirizzo nazionali, la pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate e appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un continuum e fanno comunque riferimento alla programmazione della finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia. In alcuni casi specifici, anche in forme di affidamento diverse da quello per almeno 5 notti a settimana, può essere anche previsto il pernottamento, ma il collocamento principale del minorenne resta presso la famiglia di origine. (Raccomandazione 223 – Linee di indirizzo per l'affidamento familiare) Si indichino anche i casi di affidamento di bambini in situazioni particolari, facendo riferimento alle Raccomandazioni 224 e 225 delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare. L'affidamento familiare di Adolescenti in prosecuzione oltre i 18 anni si riferisce a casi in cui il progetto di affidamento familiare prevede il proseguimento amministrativo oltre il compimento del 18esimo anno di età e comunque non oltre il compimento del 21esimo anno di età. Sono esclusi i casi in cui il neomaggiorenne continua a permanere presso l'abitazione della famiglia ex-affidataria per accordo tra le parti, senza ulteriore supporto da parte dei servizi sociali territoriali. L'accoglienza genitore-bambino si riferisce sia a casi di affidamento di genitori minorenni con figli (in questo caso deve essere contato anche il genitore in quanto minorenne affidato) sia a casi di affidamento di genitori maggiorenni con figli (in questo caso deve essere contato solo il figlio/i minorenne/i). Sono inclusi gli affidamenti presso l'abitazione di famiglie affidatarie, o appartamento autonomo in prossimità di questa. **È possibile dare più risposte.**

11	Viene redatto un progetto quadro comprensivo degli interventi rivolti al bambino e alla sua famiglia di origine?	[Sempre; Spesso; A volte; Raramente; Mai]	Il progetto quadro riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, nell'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale. (Raccomandazione 331 – Linee di indirizzo per l'affidamento familiare)
12	Esistono momenti di monitoraggio e valutazione del progetto quadro?	[Nessuno; Al bisogno; A cadenza prestabilita]	Indicare se il monitoraggio e la valutazione non ci sono (Nessuno), oppure avvengono al bisogno o a cadenza prestabilita. 122.e – Linee di indirizzo per l'affidamento familiare) Raccomandazione 337.1 "I servizi che hanno la responsabilità del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento attuano un monitoraggio costante del progetto finalizzato a misurare i cambiamenti e a valutare le condizioni che possano permettere un riavvicinamento fra il bambino e la sua famiglia."
13	In genere la famiglia affidataria sottoscrive un contratto di affidamento familiare col servizio?	[SI/NO]	Con il termine contratto di affidamento familiare si definisce un accordo più o meno formalizzato che, sulla base di quanto stabilito nel progetto di affidamento familiare, definisca gli impegni che assumono i servizi sociali e le famiglie coinvolte: d'origine ed affidataria.
14	Esiste una regolamentazione formale del contributo economico dato alle famiglie affidatarie?	[SI/NO]	Per contributo economico dato alle famiglie si deve intendere solo il trasferimento diretto in denaro, non si considerino i rimborsi spese per interventi e servizi specifici, i contributi indiretti e le agevolazioni.
15	Se sì, il contributo economico alle famiglie affidatarie è erogato sulla base dell'ISEE?	[SI/NO]	L'ISEE al quale fare riferimento è quello della famiglia affidataria.

16	Viene redatto un “progetto educativo individuale”?	[Sempre; Spesso; A volte; Raramente; Mai]	Il progetto educativo individuale (che nell’ambito delle linee di indirizzo è indicato anche come Progetto di affidamento) è parte integrante, ma distinta dal progetto quadro. Nel progetto educativo individuale vengono declinati gli obiettivi socio-educativi legati all’esperienza dell’affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la sua famiglia e con i servizi; vengono inoltre descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la sua famiglia. (Raccomandazione 333 – Linee di indirizzo per l’affidamento familiare)
17	Esistono momenti di monitoraggio e valutazione del progetto educativo individuale?	[Nessuno; Al bisogno; A cadenza prestabilita]	Indicare se il monitoraggio e la valutazione non ci sono (Nessuno), oppure avvengono al bisogno o a cadenza prestabilita. Come indicato nelle Linee di indirizzo nazionali (Raccomandazione 333, indicazione operativa n.3) “Il Progetto di Affidamento contiene: gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine, i soggetti coinvolti, le strategie educative, i compiti di ciascuno, i tempi e la durata dell’affidamento, le modalità di monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi, la periodicità delle verifiche con tutti i soggetti e i servizi coinvolti; la frequenza delle relazioni di verifica che andranno inviate alle competenti Autorità giudiziarie […]”
18	Ai bambini e ai ragazzi in affidamento familiare i servizi sociali territoriali assicurano rimborsi spese per interventi e servizi specifici?	[SI/NO]	Tra i rimborsi si considerino quelli relativi a spese sanitarie, visite specialistiche e/o urgenti, ortodonzia e/o cure dentali, occhiali da vista, psicoterapia, ausili o protesi non fornite né rimborsate dal sistema sanitario, soggiorni, cure climatiche e/o termali, libri di testo e materiale scolastico, recupero scolastico, rimborso chilometrico (in caso di accompagnamento frequenti e/o residenza in altro comune), attività sportiva e/o associativa, trasporto scolastico, corredo d'ingresso.
19	Ai bambini e ai ragazzi in affidamento familiare i servizi sociali territoriali assicurano contributi indiretti?	[SI/NO]	Tra i contributi indiretti si considerino quelli relativi ad assicurazioni per gli affidati, per gli affidatari, esenzione da ticket sanitari, frequenza gratuita di asili nido pubblici, esenzione dal pagamento della mensa scolastica, riduzione retta di asili nido o mensa scolastica, tessere gratuite del trasporto urbano, esenzione dalla quota del trasporto scolastico, interventi educativi domiciliari.

20	Ai bambini e ai ragazzi in affidamento familiare i servizi sociali territoriali assicurano agevolazioni?	[SI/NO]	Tra le agevolazioni si considerino la priorità nell'iscrizione ad asili nido e scuole materne comunali o statali, cure ortodontiche o dentali gratuite sulla base di protocolli con assicurazioni, attività sportive sulla base di protocolli.
21	Il servizio territoriale promuove progetti post-accoglienza?	[SI/NO]	Affinché la riunificazione familiare possa mantenersi nel tempo, la chiusura dell'affidamento familiare è seguita da una fase di affiancamento del bambino e della sua famiglia per un periodo di tempo sufficiente a superare la cosiddetta "luna di miele" successiva al rientro (almeno sei mesi), e da una attività di rielaborazione e sostegno della famiglia affidataria. (337.3 - Linee di indirizzo sull'affidamento familiare) I servizi invianti, servizio affido, gli eventuali servizi specialistici coinvolti predispongono un adeguato progetto post accoglienza. Tale progetto contiene una definizione dei tempi e delle fasi di accompagnamento verso l'uscita e la nuova fase progettuale che può prevedere interventi per l'accompagnamento all'autonomia dopo il compimento della maggiore età.
22	N. Utenti in carico al 31/12 (Per utenti si intende il numero di persone di minore età).	N°	Gli utenti da considerarsi sono le persone di minore età in affidamento familiare (sulla base di un provvedimento amministrativo ovvero dell'Autorità giudiziaria minorile) in carico al servizio al 31.12.

Minorenni in affidamento familiare (da compilare per ogni soggetto attuatore).

Tipologia	N. bambini in carico al 31 dicembre *Questa variabile va intesa come un di cui di Maschi e Femmine*		Tipo di affidamento *La somma dei minorenni indicati deve essere uguale alla somma di Maschi e Femmine*		Classe di età *La somma dei minorenni indicati nelle varie classi di età deve essere uguale alla somma di Maschi e Femmine*					Di cui in affidamento genitore/ bambino *Questa variabile va intesa come un di cui di Maschi e Femmine (se il genitore è minorenne anch'egli/ella deve essere conteggiato/a)*	N. di minorenni in affidamento con disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari *Questa variabile va intesa come un di cui del totale Maschi e Femmine*		Durata *La somma dei minorenni indicati nelle varie classi di durata deve essere uguale alla somma di Maschi e Femmine*				Cittadinanza *Questa variabile va intesa come un di cui di Italiana e Straniera e la somma dei minorenni indicati deve essere uguale alla somma di Maschi e Femmine*	
	M	F	*di cui consensuale*	*di cui giudiziale*	*di cui 0-2 anni*	*di cui 3-5 anni*	*di cui 6-10 anni*	*di cui 11-14 anni*	*di cui 15-17 anni*		M	F	meno di 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 4 anni	oltre 4 anni	Italiana	Straniera
AFFIDO ETEROFAMILIARE residenziale per almeno 5 notti a settimana (ESCLUSI i minori stranieri non accompagnati																		
AFFIDO INTRAFAMILIARE residenziale per almeno 5 notti a settimana (ESCLUSI i minori stranieri non accompagnati)																		

AFFIDO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI residenziale per almeno 5 notti a settimana																		
AFFIDO ETEROFAMILIARE per meno di 5 notti a settimana o diurno (ESCLUSI i minori stranieri non accompagnati)																		
AFFIDO INTRAFAMILIARE per meno di 5 notti a settimana o diurno (ESCLUSI i minori stranieri non accompagnati)																		
AFFIDO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI per meno di 5 notti a settimana o diurno																		

	N.
Minorenni in affidamento familiare con decreto di affidamento al servizio sociale:	
Minorenni in affidamento familiare dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni:	

Neomaggiorenni in affidamento familiare (da compilare per ogni soggetto attuatore)

	N. neomaggiorenni 18-20enni in affidamento familiare in prosieguo amministrativo in carico al 31/12		**(di cui) N. di neomaggiorenni in affidamento con disabilità disturbi psichiatrici, problemi sanitari** *Il numero dei neomaggiorenni in affidamento con disabilità disturbi psichiatrici, problemi sanitari va inteso un di cui del totale Maschi e Femmine 18 – 20enni*	
	M	**F**	**M**	**F**
TOTALE				
di cui con cittadinanza straniera (esclusi presi in carico come MSNA)				
di cui presi in carico come MSNA				

Dimessi dall'affidamento familiare nel corso dell'anno (da compilare per ogni soggetto attuatore)

Minorenni	N. dimessi per sistemazione alla dimissione dall'affidamento intra o eterofamiliare					
	rientro nella famiglia di origine	**collocazione in affidamento preadottivo** (è incluso in questa definizione anche il collocamento provvisorio ex art.10, comma 3 della l. n. 184/1983 definito anche "a rischio giuridico di adozione")	**passati ad altro servizio territoriale** (il minorenne non risulta più in carico al servizio, ad esempio per trasferimento, e comunque il servizio non ha più informazioni in merito)	**collocazione in struttura residenziale**	**raggiungimento di una vita autonoma** (si intende che non rientra né nella famiglia di origine né in altra famiglia ma potrebbe comunque essere seguito da altri servizi, ad esempio servizio adulti)	**altro**
0-17 anni (escluso MSNA)						
di cui 0-2 anni						
di cui 3-5 anni						
di cui 6-10 anni						
di cui 11-14 anni						
di cui 15-17 anni						
di cui del totale 0 -17 (escluso MSNA) indicare quanti con cittadinanza straniera						

di cui 0-2 anni						
di cui 3-5 anni						
di cui 6-10 anni						
di cui 11-14 anni						
di cui 15-17 anni						
0-17 anni presi in carico come MSNA						
18-20 anni (esclusi presi in carico come MSNA)						
di cui con cittadinanza straniera non presi in carico come MSNA						
18-20 anni presi in carico come MSNA						

Allegato 6 – Servizi residenziali per minorenni

N	Domanda	Modalità	Nota
1	L'ente è soggetto attuatore?	[SI/NO] Se NO indicare il soggetto attuatore	Il soggetto attuatore della funzione di collocamento in servizio residenziale può coincidere con il Comune titolare del servizio o, in presenza di esercizio associato della funzione socio-assistenziale (Ambito Territoriale Sociale con le sue diverse forme associative), è individuato quale titolare per la realizzazione degli interventi o per l'erogazione dei servizi in forma associata. (DM 103/2019)
2	Tipo di gestione	[DIRETTA/ESTERNALIZZATA/MISTA]	L'ente attuatore può gestire la funzione di collocamento in servizio residenziale minori, nell'ambito del più ampio servizio di protezione e tutela minori, direttamente (gestione diretta) o esternalizzarla in tutto (gestione esternalizzata) o in parte ad un ente terzo (gestione mista). Si ha forma esternalizzata quando un servizio è gestito tramite affidamento o appalto (in tal senso si specifica che anche se l'ente si rivolge a strutture residenziali convenzionate gestite da enti del terzo settore ma gestisce direttamente la funzione del collocamento in servizio residenziale, andrà indicata "gestione diretta").
3	Indicare quali e quanti servizi residenziali per minorenni sono presenti nel territorio di competenza: comunità familiare per minori	RISPOSTA MULTIPLA – n°, posti letto n°, di cui pronta accoglienza n°	La comunità familiare per minori si configura come servizio residenziale che accoglie bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età e che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di bambini con due o più operatori specializzati, che assumono ruoli identificabili con figure genitoriali di riferimento in un percorso socio-educativo, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze rispondenti alle varie fasce di età. (Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali, 2013) – Possono esservi presenti anche giovani fino ai 21 anni in regime di prosieguo amministrativo. Le strutture residenziali fanno riferimento a quelle autorizzate al funzionamento nello specifico territorio di competenza, nel rispetto dei singoli Regolamenti Regionali sia a gestione pubblica che privata. Si raccomanda di valutare le caratteristiche descritte nella nota tecnica in quanto le singole strutture potrebbe avere definizioni diverse nelle varie Regioni.

4	Indicare quali e quanti servizi residenziali per minorenni sono presenti nel territorio di competenza: comunità socio-educativa	RISPOSTA MULTIPLA – n°, posti letto n°, di cui pronta accoglienza n°	La comunità socio-educativa è un presidio residenziale educativo rivolto prevalentemente a preadolescenti e adolescenti sprovvisti di figure parentali idonee a seguirli nel processo formativo. L'assistenza è fornita da educatori professionali che esercitano in quel contesto la loro specifica professione in forma di attività lavorativa. Ogni educatore esercita la propria funzione su un piccolo gruppo di ospiti (generalmente inferiore a 12) ed è tenuto a rispettare dei turni lavorativi che garantiscano la presenza costante di almeno un adulto per ogni gruppo di minori. (Nomenclatore degli interventi del servizio sociale 2013) – Possono esservi presenti anche giovani fino ai 21 anni in regime di prosieguo amministrativo. Le strutture residenziali fanno riferimento a quelle autorizzate al funzionamento nello specifico territorio di competenza, nel rispetto dei singoli Regolamenti Regionali sia a gestione pubblica che privata. Si raccomanda di valutare le caratteristiche descritte nella nota tecnica in quanto le singole strutture potrebbe avere definizioni diverse nelle varie Regioni.
5	Indicare quali e quanti servizi residenziali per minorenni sono presenti nel territorio di competenza: alloggio ad alta autonomia	RISPOSTA MULTIPLA – n°, posti letto n°, di cui pronta accoglienza n°	L'alloggio ad alta autonomia è un presidio residenziale di ridotte dimensioni, a bassa intensità assistenziale che accoglie ragazzi con gravi problemi di relazione con le famiglie, o provi delle stesse, senza valide figure di riferimento e bisognosi di un nuovo rapporto affettivo ed educativo. Accoglie minorenni alle soglie della maggiore età o giovani adulti fino a 21 anni che presentano disagi esistenziali e nevrosi del carattere (disturbo alimentare, disturbo comportamentale, disturbo del carattere, alcoolismo, invalidità, cronicità, …), sintomatologia che evidenzia la necessità di un programma di emancipazione dalla famiglia di origine. (Nomenclatore degli interventi del servizio sociale 2013) – Le strutture residenziali fanno riferimento a quelle autorizzate al funzionamento nello specifico territorio di competenza, nel rispetto dei singoli Regolamenti Regionali sia a gestione pubblica che privata. Valutare le caratteristiche descritte nella nota tecnica in quanto le singole strutture potrebbe avere definizioni diverse nelle varie Regioni. Si raccomanda di valutare le caratteristiche descritte nella nota tecnica in quanto le singole strutture potrebbe avere definizioni diverse nelle varie Regioni.

6	Indicare quali e quanti servizi residenziali per minorenni sono presenti nel territorio di competenza: accoglienza genitore bambino	RISPOSTA MULTIPLA – n°, posti letto n°, di cui pronta accoglienza n°	La struttura di accoglienza bambino/genitore è una struttura di accoglienza a tutela del nascituro o del bambino e del suo genitore. Ospita di norma a nuclei formati dal bambino e dal suo genitore. È caratterizzata dalla presenza di educatori professionali e dalla presenza di spazi idonei per i nuclei accolti. (Nomenclatore degli interventi del servizio sociale 2013) – Le strutture residenziali fanno riferimento a quelle autorizzate al funzionamento nello specifico territorio di competenza, nel rispetto dei singoli Regolamenti Regionali sia a gestione pubblica che privata. Si raccomanda di valutare le caratteristiche descritte nella nota tecnica in quanto le singole strutture potrebbe avere definizioni diverse nelle varie Regioni.
7	Indicare quali e quanti servizi residenziali per minorenni sono presenti nel territorio di competenza: pronta accoglienza	RISPOSTA MULTIPLA – n°, posti letto n°, di cui pronta accoglienza n°	La struttura di pronta accoglienza è una struttura residenziale per minori in situazioni di emergenza che ha la funzione di provvedere alla tempestiva e temporanea accoglienza di essi quando si trovano in situazione di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare. Il limite massimo dei minori può essere temporaneamente elevato qualora sia necessario accogliere ragazzi per i quali non sia momentaneamente possibile un'alternativa. (Nomenclatore degli interventi del servizio sociale 2013) – Le strutture residenziali fanno riferimento a quelle autorizzate al funzionamento nello specifico territorio di competenza, nel rispetto dei singoli Regolamenti Regionali sia a gestione pubblica che privata. Si raccomanda di valutare le caratteristiche descritte nella nota tecnica in quanto le singole strutture potrebbe avere definizioni diverse nelle varie Regioni.
8	Indicare quali e quanti servizi residenziali per minorenni sono presenti nel territorio di competenza: educativo psicologica	RISPOSTA MULTIPLA – n°, posti letto n°, di cui pronta accoglienza n°	La struttura è una comunità caratterizzata per la capacità di accoglienza di minori in condizioni di disagio, con gravi problemi comportamentali o patologie di carattere psichiatrico. La comunità fornisce prestazioni psico-terapeutiche. Si caratterizza per essere ad integrazione sociosanitaria. (Nomenclatore degli interventi del servizio sociale 2013) – Le strutture residenziali fanno riferimento a quelle autorizzate al funzionamento nello specifico territorio di competenza, nel rispetto dei singoli Regolamenti Regionali sia a gestione pubblica che privata. Si raccomanda di valutare le caratteristiche descritte nella nota tecnica in quanto le singole strutture potrebbe avere definizioni diverse nelle varie Regioni.
9	Indicare quali e quanti servizi residenziali per minorenni sono presenti nel territorio di competenza: multiutenza	RISPOSTA MULTIPLA – n°, posti letto n°, di cui pronta accoglienza n°	La struttura è una struttura residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui temporaneamente anche bambini ed adolescenti di età compresa tra 0 e 17 anni. (Nomenclatore degli interventi del servizio sociale 2013) – Le strutture residenziali fanno riferimento a quelle autorizzate al funzionamento nello specifico territorio di competenza, nel rispetto dei singoli Regolamenti Regionali sia a gestione pubblica che privata. Si raccomanda di valutare le caratteristiche descritte nella nota tecnica in quanto le singole strutture potrebbe avere definizioni diverse nelle varie Regioni.
10	Indicare quali e quanti servizi	RISPOSTA MULTIPLA – n°,	Indicare quale altro servizio residenziale è presente sul territorio.

	residenziali per minorenni sono presenti nel territorio di competenza: altro ___	posti letto n°, di cui pronta accoglienza n°	– Le strutture residenziali fanno riferimento a quelle autorizzate al funzionamento nello specifico territorio di competenza, nel rispetto dei singoli Regolamenti Regionali sia a gestione pubblica che privata. Si raccomanda di valutare le caratteristiche descritte nella nota tecnica in quanto le singole strutture potrebbe avere definizioni diverse nelle varie Regioni.
11	I servizi residenziali per minorenni presenti sul territorio sono accreditati?	[Tutti; Molti; Alcuni; Pochi; Nessuno]	Si indichi se i servizi del territorio, sopra censiti, sono accreditati: tutti, molti, alcuni, pochi, nessuno. L'accreditamento istituzionale è il procedimento con cui, a livello regionale, si attesta formalmente il possesso dei requisiti ulteriori di qualità di una struttura, pubblica o privata, autorizzata a erogare prestazioni sociali, sociosanitarie, sanitarie, educative. I requisiti per l'accreditamento sono di ampio respiro, rigorosi e applicati sistematicamente. L'accreditamento è: elemento di qualificazione e di garanzia, oltre che la condizione necessaria per poter instaurare accordi contrattuali con il servizio pubblico; regolamentato a livello regionale. (Raccomandazione 412 - Linee guida sull'accoglienza nei servizi residenziali)
12	Gli enti gestori dei servizi residenziali presenti sul territorio sono dotati di Carta dei Servizi?	[Tutti; Molti; Alcuni; Pochi; Nessuno]	Si indichi se i servizi del territorio, sopra censiti, hanno una carta dei servizi: tutti, molti, alcuni, pochi, nessuno. La Carta dei servizi fornisce le informazioni necessarie a conoscere gli impegni e le attività svolte dal Servizio residenziale e rappresenta una "dichiarazione di funzionamento", indicando: obiettivi, modalità organizzative, modello educativo di riferimento, esplicitazione dei livelli di qualità garantiti al bambino accolto, con particolare attenzione agli aspetti relativi al miglioramento dell'attività di cura, al diritto all'informazione, alla tutela dei diritti. (Raccomandazione 422.2 - Linee guida sull'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni)
13	Modalità di accesso:	[Autorità giudiziaria; Forze dell'ordine; Richiesta della famiglia; Servizi sociali territoriali per applicazione art. 403 c.c.; Servizi sociali territoriali per affidamento consensuale; Servizi sociali territoriali su provvedimento Autorità giudiziaria; Altro]	L'inserimento di un minore in una struttura di accoglienza, residenziale o semi-residenziale, si rende necessario quando deve essere protetto da situazioni di rischio o quando la sua famiglia necessita di supporto temporaneo per poter assolvere alle funzioni di sostentamento, educazione e cura, nell'ottica del sostegno alle funzioni genitoriali. L'inserimento può essere: • consensuale, cioè in accordo, con il consenso della famiglia o del tutore sulla base di un progetto condiviso con il servizio sociale ed avere solo natura amministrativa; • giudiziale, cioè stabilito con decreto del Tribunale per i Minorenni (in caso di emergenza, grave pregiudizio, necessità di allontanamento, ecc.), ma può essere la conseguenza anche di decisioni del giudice civile o di provvedimenti amministrativi d'urgenza. L'accesso al servizio può avvenire quindi su richiesta della famiglia di origine; su provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile; da parte delle forze dell'ordine o su iniziativa del servizio sociale territoriale sia in applicazione dell'art. 403 c.c., sia a seguito di consensualità degli esercenti la responsabilità genitoriale, sia su provvedimento dell'autorità

			giudiziaria.**È possibile dare più risposte.**
14	I percorsi dell'accoglienza si definiscono all'interno di équipe integrate e multidisciplinari?	[SI/NO]	Per équipe integrata e multidisciplinare si intende un'équipe che si occupa in termini specializzati e continuativi della gestione dei progetti di inserimento in strutture residenziali. Il livello di integrazione istituzionale e professionale dell'équipe è garantito dalla presenza di operatori del Servizio sociale degli Enti locali e dei Servizi sanitari territoriale competenti per l'infanzia e l'adolescenza. Successivamente all'inserimento del bambino nella struttura di accoglienza, nell'équipe vanno coinvolti i responsabili del Servizio residenziale e gli eventuali professionisti dei Servizi specialistici pubblici o privati interessati e coinvolti nella situazione del bambino. (Raccomandazione 312.1 - Linee guida sull'accoglienza nei servizi residenziali)
15	Viene redatto un progetto quadro comprensivo degli interventi rivolti al bambino e alla sua famiglia di origine?	[Sempre; Spesso; A volte; Mai]	La redazione del progetto quadro avviene: Sempre, Spesso, A volte, Raramente, Mai. Il progetto quadro riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, nell'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale (Raccomandazione 331 - Linee guida sull'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni)
16	Esistono momenti di monitoraggio e valutazione del progetto quadro?	[Nessuno; Al bisogno; A cadenza prestabilita]	Indicare se il monitoraggio e la valutazione non ci sono (Nessuno), oppure avvengono al bisogno o a cadenza prestabilita. Come affermato nelle Linee di indirizzo nazionali dedicate all'accoglienza residenziale (Raccomandazione 321.2 Indicazione operativa 3) "I servizi titolari dell'intervento, l'Ente gestore del servizio residenziale e i servizi locali concordano modalità e strumenti per lo scambio di informazioni, per una gestione e un monitoraggio del progetto di accoglienza rispettoso dei diritti del bambino accolto." Il progetto Quadro deve contenere l'indicazione delle modalità di monitoraggio e anche ai fini di un adeguati raccordo con il progetto educativo individuale (Raccomandazione 331.3)
17	Viene redatto un progetto educativo individuale?	[Sempre; Spesso; A volte; Mai]	Il progetto educativo individualizzato viene redatto: Sempre, Spesso, A volte, Raramente, Mai. Il progetto educativo individualizzato è parte integrante, ma distinta dal progetto quadro. Il progetto educativo individualizzato è costruito in relazione al progetto quadro, nel rispetto dell'interesse superiore del bambino e di quanto eventualmente disposto dall'Autorità giudiziaria competente. Il progetto educativo individuale definisce ed esplicita: le fragilità esistenziali del bambino accolto, gli aspetti relazionali e di socialità, le dimensioni di tutela di cui occuparsi, i fattori educativi e di riparazione su cui intervenire. (332 – Linee guida sull'accoglienza nei servizi residenziali)
18	Esistono momenti di	[Nessuno; Al bisogno; A	Indicare se il monitoraggio e la valutazione non ci sono (Nessuno), oppure avvengono al

	monitoraggio e valutazione del progetto educativo individuale?	cadenza prestabilita]	bisogno o a cadenza prestabilita. Il Progetto educativo individuale deve prevedere le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione (Raccomandazione 332.3). Inoltre, (Raccomandazione 347.2) è necessario utilizzare il Progetto Quadro e il PEI come riferimenti costanti per gli strumenti di monitoraggio e valutazione. Azione/Indicazione operativa 1. Gli strumenti di progettazione (Progetto Quadro e PEI) indicano: • modalità, strumenti e tempi di monitoraggio e valutazione degli esiti, di carattere generale e specifici; • obiettivi e risultati attesi che costituiscono i parametri di riferimento per il confronto con i risultati ottenuti e misurati dagli strumenti utilizzati.
19	Ai bambini e ai ragazzi i servizi sociali territoriali assicurano rimborsi spese per interventi e servizi specifici?	[SI/NO]	Tra i rimborsi e contributi si considerino quelli aggiuntivi alla retta pagata alla struttura relativi a spese sanitarie, visite specialistiche e/o urgenti, ortodonzia e/o cure dentali, occhiali da vista, psicoterapia, ausili o protesi non fornite né rimborsate dal sistema sanitario, soggiorni, cure climatiche e/o termali, libri di testo e materiale scolastico, recupero scolastico, rimborso chilometrico (in caso di accompagnamento frequenti e/o residenza in altro comune), attività sportiva e/o associativa, trasporto scolastico, corredo d'ingresso.
20	Ai bambini e ai ragazzi i servizi sociali territoriali assicurano contributi indiretti?	[SI/NO]	Tra i contributi indiretti si considerino quelli aggiuntivi rispetto alla retta pagata alla struttura relativi ad assicurazioni per gli accolti, esenzione da ticket sanitari, frequenza gratuita di asili nido pubblici, esenzione dal pagamento della mensa scolastica, riduzione retta di asili nido o mensa scolastica, tessere gratuite del trasporto urbano, esenzione dalla quota del trasporto scolastico, interventi educativi domiciliari.
21	Ai bambini e ai ragazzi i servizi sociali territoriali assicurano agevolazioni?	[SI/NO]	Tra le agevolazioni aggiuntive rispetto alla retta pagata alla struttura si considerino la priorità nell'iscrizione ad asili nido e scuole materne comunali o statali, cure ortodontiche o dentali gratuite sulla base di protocolli con assicurazioni, attività sportive sulla base di protocolli.
22	Il servizio territoriale promuove progetti post-accoglienza?	[SI/NO]	I Servizi invianti, il Servizio residenziale, gli eventuali Servizi specialistici coinvolti predispongono un adeguato progetto post accoglienza. Tale progetto contiene una puntuale definizione puntuale dei tempi e delle fasi di accompagnamento verso l'uscita e la nuova fase progettuale che può prevedere interventi per l'accompagnamento all'autonomia dopo il compimento della maggiore età. (351.1 azione/indicazione operativa 2 - Linee guida sull'accoglienza nei servizi residenziali)
23	N. Utenti in carico al 31/12 (Per utenti si intende il numero di persone di minore età accolte nei servizi	N°	Gli utenti da considerarsi sono le persone di minore età in carico al servizio sociale territoriale al 31.12 accolti in servizi residenziali collocati sia dentro il territorio regionale, sia al di fuori della propria regione comprensivi dunque, dei soggetti di minore età accolti nei servizi residenziali bambino/genitore (se il genitore è minorenne anch'egli/ella deve essere

	residenziali)		conteggiato/a). Sono inclusi gli utenti minori stranieri non accompagnati accolti nel perimetro dei servizi residenziali autorizzati per minorenni. Non vanno considerati i MSNA accolti nell'ambito del SAI.
24	Degli utenti in carico al 31/12 specificare il N° di quanti sono accolti nei servizi residenziali per minorenni dentro il territorio regionale	N°	Gli utenti da considerarsi sono le persone di minore età in carico al servizio sociale territoriale al 31.12 accolti in servizi residenziali collocati dentro il territorio regionale. In questa voce non sono da considerarsi gli utenti in carico accolti in servizi residenziali di altri territori. Sono inclusi gli utenti minori stranieri non accompagnati accolti nel perimetro dei servizi residenziali autorizzati per minorenni, la cui quantificazione deve essere specificata separatamente nello schema seguente.

Minorenni accolti nei servizi residenziali (da compilare per ogni soggetto attuatore)

Tipologia	N. bambini in carico al 31 dicembre *Questa variabile va intesa come un di cui di Maschi e Femmine*		Tipo di collocamento *La somma dei minorenni indicati deve essere uguale alla somma di Maschi e Femmine*		Classe di età *La somma dei minorenni indicati nelle varie classi di età deve essere uguale alla somma di maschi e femmine*					*Di cui accolti in strutture genitore/ bambino* *Questa variabile va intesa come un di cui di Maschi e Femmine (se il genitore è minorenne anch'egli/ella deve essere conteggiato/a)*	N. di minorenni accolti con disabilità disturbi psichiatrici, problemi sanitari *Questa variabile va intesa come un di cui del totale Maschi e Femmine*		Durata *La somma dei minorenni indicati nelle varie classi di durata deve essere uguale alla somma di maschi e femmine*				Cittadinanza *Questa variabile va intesa come un di cui di Italiana e Straniera e la somma dei minorenni indicati deve essere uguale alla somma di Maschi e Femmine*	
	M	F	*di cui giudiziale*	*di cui consensuale*	*di cui 0-2 anni*	*di cui 3-5 anni*	*di cui 6-10 anni*	*di cui 11-14 anni*	*di cui 15-17 anni*		M	F	meno di 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 4 anni	Oltre 4 anni	Italiana	Straniera
Accolti nei servizi residenziali per minorenni dentro il territorio regionale																		
Collocati in servizi residenziali al di fuori della propria regione																		
di cui MSNA (sul totale minorenni accolti in strutture residenziali) (ad esclusione di quelli accolti nell'ambito SAI)																		

	N.
Minorenni in struttura residenziale con decreto di affidamento al servizio sociale:	
Minorenni in struttura residenziale dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni:	

Neomaggiorenni accolti nei servizi residenziali (da compilare per ogni soggetto attuatore)

	N. neomaggiorenni 18–20enni in struttura residenziale con prosieguo amministrativo in carico al 31/12		**N. di neomaggiorenni accolti con disabilità disturbi psichiatrici, problemi sanitari** *La variabile numero di neomaggiorenni accolti con disabilità disturbi psichiatrici, problemi sanitari va intesa come un di cui del totale Maschi e Femmine*	
	M	**F**	**M**	**F**
TOTALE				
di cui con cittadinanza straniera (esclusi presi in carico come MSNA)				
di cui presi in carico come MSNA (ad esclusione di quelli accolti nell'ambito SAI)				

Dimessi dai servizi residenziali nel corso dell'anno (da compilare per ogni soggetto attuatore)

Minorenni	**N. dimessi per sistemazione alla dimissione dalla comunità residenziale**					
	rientro nella famiglia di origine	**collocazione in affidamento preadottivo** (è incluso in questa definizione anche il collocamento provvisorio ex art.10, comma 3 della l. n. 184/1983 definito anche "a rischio giuridico di adozione")	**passati ad altro servizio territoriale** (il minorenne non risulta più in carico al servizio, ad esempio per trasferimento, e comunque il servizio non ha più informazioni in merito)	**collocazione in affidamento familiare**	**raggiungimento di una vita autonoma** (si intende che non rientra né nella famiglia di origine né in altra famiglia ma potrebbe comunque essere seguito da altri servizi, ad esempio servizio adulti)	**altro**
0-17 anni (escluso MSNA)						
di cui 0-2 anni						
di cui 3-5 anni						
di cui 6-10 anni						
di cui 11-14 anni						
di cui 15-17 anni						
di cui del totale 0 -17 (escluso MSNA) indicare quanti con cittadinanza straniera						

di cui 0-2 anni						
di cui 3-5 anni						
di cui 6-10 anni						
di cui 11-14 anni						
di cui 15-17 anni						
0-17 anni presi in carico come MSNA						
18-20 anni (esclusi presi in carico come MSNA)						
di cui con cittadinanza straniera non presi in carico come MSNA						
18-20 anni presi in carico come MSNA						

Allegato 7.6 Servizi residenziali per minorenni – dotazioni organiche. Si deve includere solo il personale del servizio territoriale che gestisce l'inserimento del bambino in struttura.

CONTATTI

Per contattare l'assistenza tecnica alla compilazione scrivere alla seguente mail:
atsociale@istitutodeglinnocenti.it
Istituto degli Innocenti